

Sovraindeb n. 48/2024



Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

Sovraindebitamento: [REDACTED] (n. 48/2024)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO

(ART 70 CCII)

Il Giudice delegato

Premesso che con ricorso depositato per il tramite dell'OCC [REDACTED] esponeva di essere un consumatore e di versare in stato di sovraindebitamento e che allegava i documenti di cui all'art 67 co 1 CCII; considerato che l'OCC ha verificato la completezza e correttezza dei documenti e delle informazioni fornite dal ricorrente; dall'esame dei documenti in atti emerge quanto segue:

il nucleo familiare del ricorrente è composto dal predetto, dalla moglie casalinga e da due figli studenti;

[REDACTED] è dipendente presso [REDACTED] con la qualifica di Operaio dal 06 Maggio del 2005 e l'impiego è stato ottenuto un mese prima di contrarre matrimonio, il 28/05/2005 e dopo 18 mesi di contratto di inserimento [REDACTED] ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato.

Nel 2006, grazie alla garanzia dei genitori del ricorrente, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] hanno ottenuto un mutuo trentennale per l'acquisto della casa, le spese notarili e gli arredi.

In seguito alla nascita del figlio si è reso necessario l'acquisto dell'autovettura e la stipulazione di un contratto di finanziamento e, successivamente, [REDACTED] ha stipulato nuovi contratti di finanziamento al fine di estinguere le precedenti posizioni debitorie.

Nel 2008 la società presso cui il ricorrente lavorava ha attraversato uno stato di crisi e ■■■■ è stato collocato in cassa integrazione.

Nel 2010 ■■■■ veniva contattato dalla banca titolare del contratto di mutuo che gli consigliava di vendere l'immobile per acquistarne un altro con nuovo mutuo che veniva prospettato come più conveniente.

Al fine di estinguere il nuovo mutuo ■■■■ era ricorso ad un finanziamento con cessione del quinto ma successivamente era emerso un errore nel calcolo della penale di estinzione anticipata del mutuo con la conseguenza che ■■■■ aveva dovuto provvedere al pagamento di ulteriori due rate del mutuo estinto.

Tutto ciò premesso ■■■■ esponeva che nel 2011 aveva avuto problemi di salute che avevano richiesto cure costose e che, nell'anno successivo, la coppia aveva avuto un altro figlio con la conseguenza che le esigenze economiche della famiglia erano aumentate ed avevano reso necessario il ricorso ad ulteriori finanziamenti;

che nel 2021 al figlio minore era stata diagnosticata una forma di DSA non rientrante nella legge 104 e le costose terapie avevano reso necessario il ricorso ad ulteriore credito con conseguente aggravamento della situazione economica del nucleo familiare, tenuto che l'unico reddito, costituito dalla retribuzione del ■■■■, era ridotto a causa della malattia del ■■■■ che, non essendo presente a lavoro, non percepiva l'indennità di turno di euro 400 mensili.

Da ciò la definitiva compromissione della situazione debitoria del nucleo familiare.

Richiamata la dettagliata relazione dell'Occ sul punto, si evidenzia una situazione debitoria complessiva di euro 143.266,17, oltre euro 881 nei confronti di AER;

si rileva che il patrimonio del debitore è composto dalla quota pari ad $\frac{1}{2}$ della casa familiare del valore di euro 40.000 circa;

dall'autovettura Opel Mokka del valore di euro 11.500 (proprietà 100%);

per un valore complessivo euro 50.650.

Considerato che il reddito percepito da ■■■■ è pari a circa 2.432,52 e che è l'unico reddito familiare;

che l'Assegno unico istituito con il D. Lgs. 230/2021 viene attribuito per ciascun figlio a carico della famiglia fino al compimento dei 21 anni e che dunque tra 4 anni l'assegno sarà dimezzato al compimento del ventunesimo anno di età del primo dei figli,

che il reddito mensile del 2028 sarà dunque 2.243,32 (se non interverranno modifiche); si deve concludere che tenuto conto del reddito, detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori è pari a euro 1.332,52 che l'OCC ha ridotto cautelativamente ad euro 1.200,00.

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda;

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere contro il Signor [REDACTED]

al fine di garantire la conservazione del patrimonio, dispone la sospensione del prelievo della cessione del quinto;

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;

vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 04/08/2024

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa